

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2013

concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari della Colombia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/735/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»). In conformità della decisione 2012/735/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, l'appendice 2A di detto allegato prevede deroghe alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di queste deroghe alle importazioni dalla Colombia.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dall'accordo.
- (5) Considerato che l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme d'origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei contingenti stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati da una prova d'origine in conformità dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti elencati nell'allegato sono gestiti dalla Commissione secondo le disposizioni previste agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO

Colombia

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7140	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	Dal 1° agosto al 31 luglio	15 000
09.7141	6108 22 00	Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	Dal 1° agosto al 31 luglio	200
09.7142	6112 31	Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche	Dal 1° agosto al 31 luglio	25
09.7143	6112 41	Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche	Dal 1° agosto al 31 luglio	100
09.7144	6115 10	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia	Dal 1° agosto al 31 luglio	25
09.7145	6115 21 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	Dal 1° agosto al 31 luglio	40
09.7146	6115 22 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia	Dal 1° agosto al 31 luglio	15
09.7147	6115 30	Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	Dal 1° agosto al 31 luglio	25
09.7148	6115 96	Altri, di fibre sintetiche, a maglia	Dal 1° agosto al 31 luglio	175

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7161	7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	Dal 1° agosto al 31 luglio	20 000 numero di articoli
09.7162	7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	Dal 1° agosto al 31 luglio	50 000
09.7163	7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	Dal 1° agosto al 31 luglio	50 000